



**COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA  
PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

\*\*\*\*\*

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 21**

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2024 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160).**

L'anno duemilaventitre (2023) addì quattordici del mese dicembre, alle ore 20.45 nella residenza comunale di Castelnuovo Scrivia si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, in seduta pubblica di 1<sup>a</sup> convocazione, previa trasmissione degli inviti con l'elenco degli oggetti da trattarsi nell'odierna seduta, nelle persone dei signori:

N. D'ORD.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	TAGLIANI GIANNI	Si	
2	BREGLIA GAIA	Si	
3	CASASCO STEFANO	Si	
4	DELTON MICHELA	Si	
5	FERILLI GIORGIO	No	
6	FERRARI GIOVANNI LUIGI MARIO	Si	
7	FIorentINO SALVATORE	Si	
8	GHIBAUDI MARIO GIANNI CESARE	No	
9	ISETTA PAOLA GIANNA MARIA	Si	
10	MORESCHI LUCIA	No	
11	PISA PAOLA	Si	
12	VIGNOLI GIAN PIERO GIUSEPPE	Si	
13	VILLANI MIRCO	Si	
	<b>TOTALI</b>	<b>10</b>	<b>3</b>

con l'intervento e l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Francesco Matarazzo, riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sindaco Gianni Tagliani, nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

*Premesso che sono stati individuati quali scrutatori, ai sensi dell'art.23 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, i Sigg. Fiorentino, Casasco e Ferrari..*

**UDITA** la proposta del Presidente che affida al Segretario Comunale l'illustrazione del punto all'ordine del giorno;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone: - al comma 748 che "... L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...";

- al comma 749 che "... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ..."

- al comma 750, che "... L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...";

- al comma 751, che "...A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...";

- al comma 752, che "... L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...";

- al comma 753, che "... Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...";

- al comma 754, che "... Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento...";

- al novellato comma 759, lett. g bis), introdotto con l'art. 1, comma 81, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che dispone: "... gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione

*giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...”;*

**VISTO** altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale “... *E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...”;*

**VISTI** inoltre i commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che gli enti, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, potranno diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF e che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di legge;

**DATO ATTO**, in merito, che con la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, il MEF ha inteso precisare che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e che dallo stesso anno d'imposta decorre altresì l'obbligo di compilazione del previsto prospetto che formerà parte integrante dell'atto deliberativo;

**RICHIAMATO** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, che definisce la manovrabilità delle aliquote in materia di imposta municipale propria (IMU) per le fattispecie individuate dal Legislatore;

**VISTO** l'art. 6 ter del D.L. 29 settembre 2023 n. 132 convertito con modificazioni nella L. 27 novembre 2023 n. 170, con il quale viene prorogato al 2025 l'obbligo per i Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

**PRESO ATTO** del comunicato del 30 novembre 2023, con cui il MEF ha informato i Comuni della proroga all'anno 2025 dell'obbligo di redigere il Prospetto delle aliquote dell'IMU utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del MEF, come disposto dall'art. 6-ter del dl n. 132 del 2023 (DL Proroghe Fisco) e con cui il MEF ha precisato per l'anno 2024 che:

- i Comuni devono continuare a trasmettere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU secondo le modalità sinora utilizzate, vale a dire tramite l'inserimento del testo della delibera stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro i consueti termini dell'invio al 14 ottobre di ciascun anno, per la successiva pubblicazione sul Portale entro il 28 ottobre;
- “non vige l'obbligo di diversificare le aliquote dell'IMU utilizzando le fattispecie individuate nel decreto del 7 luglio 2023 e che, in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge,

si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, le aliquote vigenti nell'anno di imposta 2023"

**RITENUTO** dunque adeguarsi a quanto sopra riportato, anche con riferimento a quanto indicato in materia nella nota di aggiornamento al DUPS 2024-2026 e nella nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2024-2026, non utilizzando il prospetto elaborato attraverso l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

**VISTO** il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 in data 30.07.2020, come modificato con deliberazione C.C. n.2 in data 30.03.2022 e con deliberazione C.C. n.3 in data 05.04.2023;

**RICHIAMATA**, quindi, la Delibera C.C. n. 4 in data 05.04.2023 con la quale sono state approvate le seguenti aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2023:

<b>Aliquota/Detrazione</b>	<b>Misura</b>
Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	0,38%
Aliquota ordinaria	1,06%
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	1,06%
Terreni agricoli	0,99%
Aree fabbricabili	1,06%
Fabbricati rurali strumentali	0,00%
Abitazioni, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, nella misura massima di una per immobile, classificate nella categoria C/2, C/6 e C/7, concesso in uso gratuito dal proprietario ai suoi parenti in linea retta di primo grado (genitore-figlio, figlio-genitore), a condizione che il comodatario vi acquisisca la dimora abituale e la residenza anagrafica, con esclusione delle ipotesi di cui all'art. 13 del regolamento IMU approvato con deliberazione CC n 8 del 30.07.2020. Per usufruire dell'aliquota agevolata il proprietario dell'immobile dovrà produrre all'Ufficio Tributi del Comune di Castelnuovo Scivia entro il 30.06 dell'anno successivo apposita dichiarazione IMU	0,76%
Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	€ 200,00

**RICORDATO CHE** ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento IMU è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

**ESEGUITO** integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nella nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024/2026 da approvarsi nel prosieguo della seduta, con la precisazione suindicata;

**VISTO** lo schema del bilancio di previsione finanziario 2024/2026 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 120 in data 09.11.2023, dichiarata immediatamente eseguibile e da approvarsi nel prosieguo della seduta;

**CONSIDERATO CHE**, conformemente a quanto previsto dal vigente Regolamento e negli atti sopra richiamati si intende mantenere inalterata per l'anno 2024 la pressione fiscale prevista per il 2023 dal prelievo tributario di IMU, salvo precisazione della fattispecie prevista per l'aliquota agevolata in caso di comodato d'uso;

**VISTI**, quindi:

a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**VISTI** inoltre:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

- il Decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno recante "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente regolamento generale delle entrate comunali;

**ACQUISITI** sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza:

- il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli artt.49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;
- il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt.49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;

*Con voti favorevoli n.7, contrari n. 0, astenuti 3 (Consiglieri Delton, Ferrari e Villani), espressi per alzata di mano, e confermati dai Consiglieri scrutatori, essendo in numero di 10 i Consiglieri presenti e votanti,*

### **DELIBERA**

1. di **approvare**, per le motivazioni esposte in narrativa, per **l'anno di imposta 2024**, le seguenti **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'IMU:

<b>Aliquota/Detrazione</b>	<b>Misura</b>
Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	0,38%
Aliquota ordinaria	1,06%
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	1,06%
Terreni agricoli	0,99%
Aree fabbricabili	1,06%
Fabbricati rurali strumentali	0,00%
Abitazione locata o in comodato Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito - Con contratto registrato - Condizioni locatario/comodatario Parenti Sino al primo grado - Locatario/comodatario non titolare di proprietà o altro diritto reale	0,76%

di godimento su immobili - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.	
Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	€ 200,00

2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);
3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024;
4. di stimare in € **1.500.000,00** il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2024 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto dell'alimentazione del FSC;
5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;

**SUCCESSIVAMENTE**, stante l'urgenza di provvedere per l'approssimarsi del termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 e per ciò solo della necessità di rendere immediatamente operativa l'articolazione delle aliquote e detrazioni, con la seguente votazione, resa per alzata di mano:

*voti favorevoli n.7, contrari n. 0, astenuti 3 (Consiglieri Delton, Ferrari e Villani), espressi per alzata di mano, e confermati dai Consiglieri scrutatori, essendo in numero di 10 i Consiglieri presenti e votanti,*

**DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

*In forza del disposto dell'art.22 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si dà atto che il verbale della seduta è rappresentato dalla registrazione integrale del file audio della stessa su supporto informatico, pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell'Ente, quale allegato digitale delle deliberazioni consiliari. A tal fine il verbalizzante, ai sensi dell'art. 2700 c.c., dichiara che il documento informatico allegato, contenente gli accadimenti oggetto di ripresa audio (o eventualmente audio/video), occorsi alla sua vista e presenza, rappresenta e costituisce verbale della seduta a tutti gli effetti.*

Presa visione del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*F.to Gianni Tagliani*

*F.to Dott. Francesco Matarazzo*

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART.32 DELLA L.18/06/2009, n.69, ED ESECUTIVITA'**

Gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale di cui all'art.32 della L. 18/06/2009 n.69 si intendono assolti con la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio Informatico del sito istituzionale dell'Ente [www.comune.castelnuovoscivria.al.it](http://www.comune.castelnuovoscivria.al.it) per 15 giorni consecutivi.

La deliberazione diviene esecutiva, ai sensi del 3<sup>^</sup> comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

Il Segretario Comunale

**F.to Dott. Francesco Matarazzo**

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.  
Addì 29.04.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

**“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet istituzionale per il periodo della pubblicazione”**